


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 luglio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 2.

Differimento del termine previsto dall'art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 recante norme in materia di cave Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 3.

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 4.

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico Pag. 7

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 98.

Rifinanziamento della legge regionale n. 1/1984: Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare Pag. 19

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 99.

Contributo regionale a favore della cooperativa laboratorio teatro danza - festival laboratorio «Culture del mari: la canzone del port» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 100.

Contributo regionale per la pubblicazione dell'Opera Omnia del musicista abruzzese Bernardino Lupacchino dal Vasto. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 101.

Contributo regionale a favore dell'associazione culturale Ennio Flaiano per onoranze nel venticinquennale della morte. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 102.

Contributo per la celebrazione del centenario della nascita del marchese Diego de Sterlich Allprandi Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 103.

Rifinanziamento della legge regionale n. 88/1997 recante contributo a favore dell'Associazione Abruzzo-Ontario per l'organizzazione dell'Atri-Cup Trofeo Menozzi Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 104.

Contributo a favore dell'ADES per l'organizzazione della 28^a gara podistica Miglianico tour Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 105.

Contributo al comune di Avezzano per la costruzione di un monumento ai caduti dell'ecclidio di Capistrello Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 106.

Contributo per la realizzazione del progetto B.I.A. - Biblioteca dell'imprenditoria abruzzese ed altri interventi finanziari per progetti di rilevante interesse culturale Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 107.

Integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 33: «Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 108.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 recante: «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale» . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 109.

Integrazione legge regionale 23 dicembre 1997, n. 145 «Contributi, per l'anno 1997 ai comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e del comitato regionale delle suddette associazioni, ai comitati provinciali ed al comitato regionale dell'Unione mutilati per servizio (UNMS), alle sezioni territoriali ANFFAS, all'APTDH, all'Associazione regionale Down, all'AFIA, all'Associazione percorsi Pag. 25

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 2.

Approvazione conto consuntivo relativo all'anno finanziario 1994 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1999, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 Pag. 26

REGIONE SICILIA**LEGGE 5 gennaio 1999, n. 1.**

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999 Pag. 26

LEGGE 5 gennaio 1999, n. 2.

Variazione di bilancio per l'attuazione delle riserve sulle entrate della Regione a favore dell'erario dello Stato ed interventi in materia di agricoltura e foreste Pag. 26

LEGGE 5 gennaio 1999, n. 3.

Variazione di bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Assestamento Pag. 26

LEGGE 5 gennaio 1999, n. 4.

Integrazione del fondo per i comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie Pag. 27

LEGGE 20 gennaio 1999, n. 5.

Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI Pag. 27

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 27 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0288

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 2.

Differimento del termine previsto dall'art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 recante norme in materia di cave.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 10 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Differimento di termine

1. Il termine di validità delle autorizzazioni all'esercizio di cava rilasciate o modificate entro il 1985 è fissato al 31 ottobre 1999.

2. Tale termine trova applicazione nei confronti dei titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 che presentino istanza di rinnovo entro il 27 gennaio 1999.

3. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante l'avvenuta ottemperanza agli obblighi stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo.

4. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro il 27 gennaio 1999 comporta la cessazione della validità dell'autorizzazione fino all'approvazione del nuovo programma di coltivazione.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 gennaio 1999

MORI

99R0289

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 3.

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 10 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. In attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la presente legge individua le funzioni conferite agli enti locali e quelle mantenute in capo alla Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti ed aree naturali protette.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti deleghe o trasferimenti di funzioni non espressamente menzionati nella presente legge.

Art. 2.

Ruolo della Regione

1. Nelle materie trasferite o delegate agli enti locali, la Regione mantiene le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza che si esercitano anche attraverso l'emanazione di indirizzi e direttive.

2. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.

3. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province ed i comuni interessati, svolgono e coordinano le attività ed i servizi di propria competenza promuovendo l'apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento agli organismi senza finalità di lucro.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa anche attraverso la Conferenza Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997, n. 16 (istituzione della Conferenza permanente Regione-autonomie locali).

TITOLO II

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le funzioni e i compiti non trasferiti agli enti locali ai sensi degli articoli 4 e 5.

2. In particolare la Regione esercita funzioni di:

a) determinazione degli obiettivi di settore;

b) determinazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza, della qualità e della funzionalità del patrimonio edilizio esistente e della prioritaria esigenza del suo recupero;

c) formazione dei piani, dei programmi e dei progetti regionali di intervento nel settore comprensivi della localizzazione dei finanziamenti;

d) determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, quali i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, attraverso i quali perseguire il coordinamento degli obiettivi dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie riferite al medesimo ambito territoriale;

e) definizione delle modalità di incentivazione anche finanziaria;

f) indicazione dei criteri e delle procedure per la ripartizione dei finanziamenti e per la scelta dei soggetti attuatori, tra i quali possono essere comprese le società miste per l'attuazione degli interventi e le società di trasformazione urbana, alle quali partecipi anche il comune e purché la eventuale componente privata sia scelta tramite procedura di evidenza pubblica;

g) verifica periodica dell'andamento del settore edilizio abitativo;

h) verifica dell'attuazione dei programmi, della loro efficacia in relazione agli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

i) determinazione dei parametri di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;

j) determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

k) promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore;

l) determinazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la fissazione dei relativi canoni;

m) individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

n) definizione dell'assetto istituzionale delle aziende regionali territoriali per l'edilizia, di seguito definite ARTE, nonché esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulle stesse;

o) definizione di linee guida per la progettazione e la realizzazione degli alloggi di nuova costruzione e di recupero;

p) concorso, con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale;

q) definizione dei criteri per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale comunque fruente di contributo pubblico.

Art. 4.

Funzioni delle province

1. Le province provvedono al coordinamento dei fabbisogni abitativi, della domanda abitativa nelle sue differenti articolazioni, nonché dell'offerta insediativa di recupero, di riqualificazione e di nuova costruzione, definiti dai comuni ai sensi dell'art. 5, per conseguire la coerenza con le prestazioni funzionali della struttura insediativa relativa ad ambiti territoriali omogenei e delle strutture urbane ad alta densità e tensione abitativa, definite nel Piano territoriale di coordinamento.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti relativi:

a) alla stima, secondo le modalità stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo e alla definizione della domanda abitativa, nelle sue differenti articolazioni;

b) alla formazione della conseguente offerta insediativa di recupero, di riqualificazione e di nuova costruzione, in raccordo con la pianificazione territoriale;

c) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni relativi;

d) all'individuazione, per l'ammissione a contributo, dei soggetti che realizzano interventi di edilizia agevolata;

e) alla concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

f) all'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

g) all'autorizzazione alla cessione o locazione anticipata, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, secondo i criteri definiti dalla Regione, degli alloggi di edilizia agevolata;

h) all'esercizio della vigilanza amministrativo-finanziaria sulle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), concorda, in sede di Conferenza permanente Regione-autonomie locali, gli ambiti e i comuni capifila per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/1998.

TITOLO III

OPERE PUBBLICHE

Art. 6.

Funzioni della Regione

1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi;

b) l'edilizia di culto, per quanto già di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

c) l'assegnazione agli enti locali dei finanziamenti statali in conto manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, secondo le competenze conferite a norma del presente titolo.

Art. 7.

Funzioni dei comuni

1. È trasferita ai comuni la funzione di ripristino degli edifici privati danneggiati da eventi bellici.

2. È trasferita ai comuni la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche destinate ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato già di competenza del Ministero dei lavori pubblici, con esclusione di quelle in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica, edilizia penitenziaria.

3. Sono subdelegate ai comuni la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche destinate ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato già di competenza del Ministero dei lavori pubblici, con esclusione di quelle attinenti alle grandi reti dichiarate di interesse nazionale con legge statale e le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria.

Art. 8.

Funzioni delle province

1. Sono trasferite alle province la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere relative agli interventi attinenti all'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro.

2. Sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 52 (delega alle province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica).

TITOLO IV
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 9.

Funzioni delle province

1. Sono trasferite alle province le funzioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica) fatte salve le funzioni di cui all'art. 18 dello stesso titolo, nonché quanto attribuito ai comuni dall'art. 10.

2. Sono altresì trasferite alle province le funzioni concernenti gli istituti previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (espropriazioni per causa di utilità pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente connesse o conseguenti ai procedimenti di cui al presente articolo ivi comprese le funzioni espropriative relative all'impianto di opere elettriche fino alla tensione di 150 Kv.

Art. 10.

Funzioni dei comuni

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

TITOLO V
VIABILITÀ

Art. 11.

Funzioni regionali

1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione svolge le seguenti funzioni:

a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

b) esercita attività di coordinamento delle funzioni degli enti locali, attraverso indirizzi e direttive nelle materie agli stessi delegate o trasferite ai sensi dell'art. 12.

Art. 12.

Funzioni degli enti locali

1. Il demanio stradale di cui all'art. 101 del decreto legislativo n. 112/1998 è trasferito alle province.

2. Sono altresì trasferite alle province:

a) le funzioni di progettazione, di esecuzione, di gestione, di manutenzione e di vigilanza sulla viabilità di cui al comma 1;

b) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità di competenza compresa quella di cui al comma 1;

c) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse interprovinciale, di cui all'art. 162, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente.

3. Sono trasferite ai comuni:

a) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale;

b) le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di interesse regionale.

4. Sono delegate agli enti locali le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità sulle strade di cui al comma 2, secondo la ripartizione di competenze prevista dalla legge regionale 17 marzo 1983, n. 8 (delega alle province ed ai comuni sede di capoluogo di provincia delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporti e veicoli eccezionali).

Art. 13.

Costituzione dell'Azienda regionale strade

1. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 e nel caso in cui la consistenza del demanio stradale trasferito lo richieda, la Regione, d'intesa con le province, promuove la costituzione dell'Azienda regionale strade S.p.a. per la gestione, il rinnovo e lo sviluppo del demanio stradale di cui all'art. 12, comma 1.

2. Il capitale sociale dell'Azienda regionale strade S.p.a. è inizialmente costituito dal complesso delle risorse strumentali e dai beni patrimoniali già di pertinenza dell'Ente nazionale per le strade compartimento della Liguria riordinato così come previsto dall'art. 100 del decreto legislativo n. 112/1998. La suddivisione delle quote di capitale iniziale tra gli enti promotori è demandata al provvedimento istitutivo della società, che disciplina altresì l'ammissione di ulteriori soci pubblici o privati.

3. Il personale di ruolo dell'Ente nazionale per le strade compartimento della Liguria, così come riordinato ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n. 112/1998, può costituire l'organico di primo impianto dell'Azienda regionale strade S.p.a.

4. L'Azienda, regionale strade S.p.a. opera nel comparto della progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

5. L'Azienda regionale strade S.p.a. può assumere il ruolo di supporto tecnico, operativo e gestionale del patrimonio stradale degli enti azionisti e di altri enti pubblici proprietari di strade.

Art. 14.

Disposizioni procedurali

1. Il Consiglio regionale, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, di adeguamento e di sviluppo della viabilità:

a) definisce il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'art. 12, comma 1, aggiornato annualmente in ragione della evoluzione degli stati di fabbisogno;

b) definisce i criteri, valevoli per il triennio, per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete della viabilità di cui all'art. 12, comma 1.

2. La giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, determina annualmente le risorse finanziarie per la gestione della rete di cui all'art. 12, comma 1, e la loro attribuzione agli enti locali a norma del presente titolo.

3. Per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi, relativi alla costruzione o alla modifica di strade che comportino variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con accordo di programma, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) promosso dalla Regione o dalle province.

TITOLO VI
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 15.

Funzioni della Regione

1. Sono mantenute alla Regione le funzioni relative al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

Art. 16.

Funzioni dei comuni

1. Sono subdelegate ai comuni le funzioni relative alle deroghe delle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

TITOLO VII TRASPORTI

Art. 17.

Funzioni della Regione

1. Sono mantenute alla Regione le funzioni di programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale come definite dal piano regionale dei trasporti.

Art. 18.

Funzioni delle province e del comune di Genova in materia di uso dei veicoli in servizio di linea e noleggio

1. Nelle funzioni indicate dall'art. 7 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) è compreso il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 31/1998, sono altresì comprese nell'art. 7 della legge regionale n. 31/1998 le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea.

Art. 19.

Finanziamento delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale praticate nel 1998 a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e dei non vedenti.

1. Agli oneri per la copertura delle agevolazioni tariffarie praticate nel 1998 dalle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35 (tariffe minime dei trasporti pubblici locali, ferma restando l'abrogazione della stessa legge a decorrere dal giorno 1° gennaio 1999 così come disposta dall'art. 20 della legge regionale n. 31/1998, si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 3115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

TITOLO VIII AREE NATURALI PROTETTE

Art. 20.

Funzioni della Regione e degli enti locali in materia di aree naturali protette

1. Le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 112/1998 sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali secondo le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono delegate alle province le funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla istituzione e classificazione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale, nonché ogni funzione connessa al funzionamento, alla gestione e alla vigilanza di tali aree.

3. I provvedimenti istitutivi delle aree protette di cui al comma 2, adottati previo parere della Regione, indicano la perimetrazione di tali aree, la regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati, le finalità perseguite, i principi e i tempi per l'elaborazione di eventuali strumenti di attuazione delle stesse finalità, nonché l'identificazione delle modalità di gestione e finanziamento.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Riordino e semplificazione della normativa di settore

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.

2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Art. 22.

Esercizio delle funzioni regionali

1. Per le funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane organizzative e strumentali.

4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.

Art. 23.

Potere sostitutivo

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, viene esercitato il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 24.

Risorse finanziarie, strumentali ed umane

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali enti.

Art. 25.

Decorrenza delle competenze

1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite dalla presente legge coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'art. 24 e, comunque, relativamente alle disposizioni del titolo II in materia di edilizia residenziale pubblica, è subordinata alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'accordo di programma di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. In attesa dell'effettiva decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi della presente legge, restano fermi i trasferimenti e le deleghe di funzioni esercitati in base alla normativa vigente.

Art. 26.

Esercizio delle deleghe o subdeleghe

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

2. Gli enti destinatari delle deleghe o subdeleghe di cui alla presente legge sono tenuti a:

- a) trasmettere alla giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;
- b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega o subdelega.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 gennaio 1999

MORI

99R0290

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 4.

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 3 del 10 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia forestale ai fini di:

- a) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni delle zone montane e delle aree urbanizzate;
- b) sostenere e incrementare le funzioni produttive del patrimonio agro-silvo-pastorale esistente e la razionale gestione dello stesso;
- c) conseguire il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche;
- d) concorrere alla fruibilità, alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio.

2. Gli scopi di cui al comma 1 sono perseguiti in particolare attraverso interventi di:

- a) conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio silvo-pastorale;
- b) sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Art. 2.

Definizione di bosco

1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

2. Non sono da considerarsi bosco:

- a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini;
- b) gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di quindici anni;
- c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;
- d) i castagneti da frutto purché razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'art. 48;
- e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno;
- f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani.

3. Quando sugli appezzamenti di cui al comma 2, lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, tali terreni vengono assoggettati alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, previa autorizzazione e con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 47.

Art. 3.

Definizione di pascolo

1. Agli effetti della presente legge si considerano pascoli i terreni rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati o destinabili permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o comunque pascolati.

TITOLO II

CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

Capo I

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi relativi alla conservazione, alla valorizzazione ed allo sviluppo del patrimonio silvo-pastorale riguardano il patrimonio silvo-pastorale della Regione, dei comuni e degli altri enti pubblici e dei soggetti privati e comprendono in particolare:

- a) il miglioramento boschivo, il rimboschimento, la ricostituzione boschiva e le opere di sistemazione idraulico-forestale connesse, nonché l'arboricoltura da legno;
- b) il miglioramento dei pascoli e le opere di sistemazione idraulico-agraria connesse, finalizzate al mantenimento dello spazio rurale, alla protezione dei boschi dagli incendi, al contenimento dei fenomeni di erosione, al rifugio della fauna selvatica e per attività ricreative e sportive, nonché per esigenze paesaggistiche;
- c) la difesa e la lotta fitosanitaria;
- d) l'assistenza tecnica, la propaganda, la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale;
- e) la tutela degli alberi monumentali;
- f) la coltura e la riorganizzazione dei vivai forestali;
- g) la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

- h) la viabilità forestale;
i) il potenziamento dell'attività di filiera bosco-legno.

Art. 5.

Integrazione della Carta tecnica regionale

1. La Regione integra la Carta tecnica regionale con le caratteristiche biologiche, selvicolturali ed economico-produttive delle aree boschive, tenuto conto delle specifiche risorse conoscitive regionali esistenti, ivi compresa la Carta forestale nazionale relativa al territorio ligure.

Art. 6.

Programma forestale regionale

1. Il programma forestale regionale individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico e privato, anche tenuto conto degli obiettivi della tutela ambientale, dello sviluppo economico delle popolazioni interessate e della difesa del suolo.

2. Su proposta della giunta regionale e in coerenza con gli atti della programmazione generale ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche, il Consiglio approva il Programma forestale regionale, elaborato tenuto anche conto delle risorse conoscitive esistenti nonché dei contenuti dei piani di bacino di cui all'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), dei piani dei parchi e dei dati desunti dai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni boschivi.

3. La giunta regionale elabora il Programma anche sulla base delle indicazioni fornite dagli enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunità montane), dagli altri enti locali e dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale con particolare riguardo per l'individuazione delle aree di intervento. Ai fini della presente legge per ente delegato o enti delegati devono sempre intendersi quelli di cui alla legge regionale n. 20/1996.

4. Il Programma forestale regionale ha una durata di cinque anni.

5. Per la redazione del Programma forestale la Regione può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche del Corpo forestale e di centri di ricerca e di studio privati o pubblici, competenti in materia.

6. Il proprietario dei terreni interessati è tenuto a consentire lo svolgimento di tutte le operazioni connesse ai rilievi relativi alla programmazione regionale.

Art. 7.

Interventi diretti

1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà.

2. Quando le azioni di cui al comma 1 sono indispensabili per tutela dell'interesse pubblico, per motivi fitosanitari, o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico, l'ente delegato può intervenire direttamente anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari purché, per i terreni interessati, il sindaco del comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, di voler provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati dagli enti delegati compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione.

4. L'eventuale ricavato dalla vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente al costo dell'intervento sul terreno medesimo.

Art. 8.

Contributi per i miglioramenti boschivi

1. Gli enti delegati possono concedere ai proprietari, ai conduttori o ai possessori dei fondi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ammissibile per interventi di miglioramento boschivo non inclusi in piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo, sempre che detta spesa non sia diversamente assistita da contributo pubblico. Gli enti delegati individuano i criteri di priorità.

2. Nella spesa ammissibile a contributo sono comprese tutte le altre opere strettamente connesse alla forestazione e consistenti nelle opere di sistemazione idraulico-forestale, nella viabilità forestale, nelle altre infrastrutture forestali di cui all'art. 14, comma 5, lettere c) e d) e nelle opere antincendio purché finalizzate agli interventi di miglioramento boschivo.

3. Per le opere antincendio boschivo, nonché per gli interventi sugli alberi monumentali, il contributo di cui al comma 1 viene elevato fino al 100 per cento.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per superfici accorpate di almeno un ettaro e sempre che l'intervento sia compatibile con i piani e i programmi dei competenti enti delegati, ad eccezione degli interventi sugli alberi monumentali.

5. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori è effettuato dall'ente delegato.

Art. 9.

Manutenzione dei terreni silvo-pastorali migliorati

1. Per la manutenzione dei terreni oggetto di lavori di miglioramento di cui all'art. 4, lettera a) finanziati con fondi pubblici devono essere osservate le seguenti norme:

a) divieto di trasformare a ceduo i boschi destinati, come da intervento approvato, ad alto fusto, salvo deroga autorizzata dall'ente delegato, sentito l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, quando ricorrano esigenze fitosanitarie e di conservazione del suolo;

b) nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, in caso di danneggiamento imputabile al proprietario del fondo o al beneficiario del finanziamento pubblico, dovuto ad incendio od altre cause, obbligo di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento da parte del soggetto responsabile;

c) obbligo di eseguire, nell'arco dei cinque anni successivi al rimboscamento o alla ricostituzione, le sostituzioni di fallanze e le cure colturali indispensabili per assicurarne l'efficacia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1, lettera c) devono essere contenuti in un atto unilaterale d'obbligo da allegarsi al progetto.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1, lettera a) comporta, oltre alle sanzioni previste dal regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, la restituzione del finanziamento pubblico, gravato dagli interessi legali, se accertata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. Gli inadempimenti agli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c) comportano altresì la restituzione del finanziamento pubblico, gravato dagli interessi legali.

Art. 10.

Azioni di difesa fitosanitaria a tutela del patrimonio forestale

1. La Regione può attivare direttamente, o per il tramite degli enti delegati, azioni volte a prevenire e attenuare i danni provocati al patrimonio boschivo dai fenomeni fitopatologici e attacchi parassitari privilegiando le tecniche di lotta integrata.

2. Agli enti delegati o all'Ispettorato dipartimentale delle foreste cui è pervenuta una segnalazione di particolari attacchi patogeni al patrimonio boschivo è fatto obbligo di informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale.

3. La Regione, con specifico provvedimento, può:

a) attivare misure urgenti per la tutela del patrimonio forestale anche in deroga alle prescrizioni vigenti;

b) disporre l'obbligo di attuare misure preventive al fine di evitare la diffusione del fenomeno fitopatologico;

c) stabilire modalità per l'allestimento, il trasporto e la commercializzazione del materiale ricavabile dal bosco.

4. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente, detenere e commerciare nidi di formica del gruppo Formica Rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.

5. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare la cessione di nidi del gruppo Formica Rufa per attuare programmi di lotta biologica o di studio e ricerca.

Art. 11.

Assistenza, promozione, ricerca e sperimentazione

1. Al fine di orientare e di coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione ed al miglioramento delle aziende silvo-pastorali, nonché alla sperimentazione la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

a) promuove iniziative volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse ambientali ed economiche del patrimonio silvo-pastorale;

b) definisce e realizza specifici programmi di ricerca e di sperimentazione di interesse regionale, coordina l'attività e le iniziative degli enti o istituti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica.

2. La Regione può autorizzare particolari attività previste in programmi regionali di ricerca e di sperimentazione anche in deroga alle norme di cui alla presente legge per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime.

Art. 12.

Alberi monumentali

1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.

2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.

3. È vietato abbattere gli esemplari iscritti nell'elenco. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare l'abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell'elenco sono preventivamente autorizzati dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 48.

5. Gli esemplari iscritti nell'elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente.

Art. 13.

Vivai forestali regionali

1. I vivai forestali regionali sono gestiti dalle comunità montane competenti per territorio.

2. Ai vivai forestali regionali è affidata la produzione delle piante necessarie alle ricostituzioni e ai rinfoltimenti dei boschi, ai rinsaldamenti del suolo, ai rimboschimenti ed agli imboschimenti anche in riferimento alle finalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 33 (obbligo per il comune di porre a dimora un albero per ogni neonato residente).

3. Le comunità montane che gestiscono i vivai forestali forniscono le piante richieste dagli interessati sulla base di un tariffario approvato ed aggiornato con deliberazione della giunta regionale.

4. Al fine di rendere economica la gestione dei vivai, le comunità montane di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con gli enti parco, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con altri soggetti pubblici o privati interessati alla migliore collocazione sul mercato delle piante prodotte. A tal fine, nei vivai forestali regionali, è comunque consentito l'impianto a fini produttivi di specie diverse da quelle forestali, purché ciò avvenga in modo compatibile con le produzioni di cui al comma 2.

Art. 14.

Strade ed altre infrastrutture forestali

1. Per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività silvocolturale, che consentono il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente.

2. Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso.

3. Le strade forestali e le altre infrastrutture forestali a carattere permanente sono soggette agli atti autorizzativi di cui alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, idrogeologica e paesistico ambientale.

4. Oltre alle strade di cui al comma 1 sono considerate infrastrutture forestali:

a) le piste di esbosco;

b) le condotte permanenti per l'esbosco del legname;

c) i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali;

d) le teleferiche, i palorci ed i piccoli impianti montani, fissi o mobili;

e) i viali tagliafuoco.

5. La realizzazione di strade forestali e di viali tagliafuoco comporta obbligo di manutenzione da effettuarsi in base ad uno specifico atto di impegno da allegarsi alle richieste di autorizzazione di cui al comma 3.

6. Le piste di esbosco hanno carattere temporaneo per il periodo necessario all'espletamento di tale attività, si ottengono devegetando il terreno e, ove occorra, realizzando piccole opere che non comportino movimento di terreno superiore a sei metri cubi in ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di metri uno, purché tali opere non pregiudichino l'assetto idrogeologico. Le modalità di ripristino vengono stabilite nell'autorizzazione.

7. La realizzazione delle infrastrutture forestali di cui al comma 5 è soggetta a preventiva autorizzazione dell'ente competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni.

8. Su tutte le strade forestali e le piste di esbosco nonché sui viali tagliafuoco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni. I veicoli autorizzati al transito per la gestione del patrimonio silvo-pastorale devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'ente competente all'autorizzazione.

9. Il divieto di circolazione con veicoli a motore è reso noto al pubblico mediante apposizione, da parte del richiedente, di apposito segnale riportante gli estremi della presente legge.

10. Sulle strade forestali di cui al comma 1 il segnale di divieto deve essere integrato da idonea barriera di chiusura.

11. Le opere previste dai commi precedenti non sono soggette a contributo concessorio ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) e successive modificazioni.

12. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Art. 15.

Viali tagliafuoco

1. Il viale tagliafuoco è una infrastruttura finalizzata a ridurre la propagazione del fuoco mediante la creazione di discontinuità nella copertura vegetale e nella struttura del soprassuolo.

2. La discontinuità è ottenuta mediante:

a) il taglio selettivo o raso della vegetazione per una larghezza adeguata e senza movimentazione di terreno;

b) l'utilizzazione a pascolo di praterie ubicate a protezione del bosco.

3. La manutenzione dei viali tagliafuoco è realizzabile anche attraverso pascolamento.

Art. 16.

Interventi di filiera forestale

1. Al fine di sviluppare l'attività di filiera forestale gli enti delegati possono concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e la prima lavorazione del legname.

2. In assenza di specifiche risorse finanziarie comunitarie o statali gli interventi di cui al comma 1 possono essere sostenuti con il solo concorso contributivo regionale, fino a un limite del 50 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile.

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai seguenti soggetti:

- a) cooperative agricole e forestali;
- b) consorzi forestali;
- c) privati proprietari, possessori o conduttori di superfici boscate non inferiori a 30 ettari.

4. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 3 possono accedere ai contributi limitatamente all'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e l'esbosco in misura adeguata all'attività forestale della propria azienda.

5. Il limite massimo di contributi per ogni soggetto richiedente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è di L. 200.000.000, adeguabile sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. Per prima lavorazione del legname si intende quella effettuata a piè di bosco, o in idonea area attrezzata ubicata nel bacino di normale utilizzazione del patrimonio boschivo, finalizzata alla sramatura, scortecciatura e prima squadratura del legname per la produzione di prodotto grezzo da avviare alla successiva lavorazione artigianale o industriale.

7. Nell'ambito dell'attività di prima lavorazione sono ammesse a contributo:

- a) la realizzazione o l'ampliamento di strutture idonee per il riparo dei macchinari e delle attrezzature per le operazioni di scortecciatura e taglio;
- b) i macchinari e le attrezzature per la scortecciatura e il taglio;
- c) i mezzi di movimentazione del legname nell'area di lavorazione;
- d) le spese di costituzione e di prima organizzazione delle cooperative agricole e forestali riferite al primo anno di attività successivo alla proposizione della domanda di contributo, nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2084/80 del 31 luglio 1980 relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni.

8. Sono comunque esclusi dal contributo l'acquisizione dell'area di appoggio e movimentazione, i mezzi di trasporto su strada e le macchine ad alta tecnologia per la produzione di prodotto semilavorato.

*Capo II***PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE**

Art. 17.

Patrimonio forestale regionale

1. Il patrimonio silvo-pastorale della Regione, denominato «patrimonio forestale regionale», è formato:

- a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferito alla Regione in virtù dell'art. 11, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) nonché dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- b) dai vivai forestali regionali;
- c) dai terreni montani che la Regione acquisisce ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- d) da tutti gli altri terreni che la Regione acquisisce direttamente per la formazione di boschi, pascoli, vivai, parchi e riserve naturali;

e) da tutti i terreni suscettibili di coltura silvana o pastorale che pervengono in proprietà della Regione in qualsiasi altro modo;

f) dalle pertinenze dei beni di cui alle lettere precedenti.

2. I beni di cui al comma 1 appartengono al patrimonio indisponibile della Regione ed in quanto tali sono assoggettati alla normativa regionale che disciplina il demanio e il patrimonio dell'ente.

3. Il ricavato dell'eventuale alienazione dei beni di cui al comma 1 viene reimpiegato per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 18.

Gestione del patrimonio forestale regionale

1. Per il conseguimento delle finalità indicate dalla presente legge, il patrimonio forestale regionale viene gestito avuto particolare riguardo al potenziamento e all'incremento della funzione protettiva, produttiva, ricreativa e culturale del bosco nonché all'incremento del patrimonio faunistico e ittico nel rispetto dell'ecosistema.

2. Il patrimonio forestale regionale è gestito dal Corpo forestale nel rispetto di quanto previsto all'art. 56 e sulla base di specifici piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale dallo stesso elaborati e approvati dalla giunta regionale. Per la realizzazione degli interventi di conservazione e manutenzione dei territorio possono essere attivate le opportunità previste dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

3. La gestione delle foreste del patrimonio regionale ricadenti nelle aree parco può essere affidata dalla giunta regionale, sulla base di apposita convenzione, all'ente parco territorialmente competente, su richiesta di quest'ultimo. In tal caso gli oneri di gestione sono a carico dell'ente parco e le eventuali entrate derivanti da tale gestione competono all'ente stesso e vengono utilizzate per la valorizzazione del patrimonio forestale in gestione. La giunta regionale può altresì trasferire in proprietà all'ente parco beni mobili già destinati alle attività forestali.

4. Nei casi di cui al comma 3 l'ente parco ha facoltà di fare concessioni nelle foreste demaniali e subentra come soggetto concedente in quelle già in essere.

5. Per la gestione delle foreste del patrimonio regionale affidato all'ente parco, l'ente medesimo adotta un piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nel rispetto della vigente normativa; tale piano è sottoposto all'approvazione della giunta regionale.

6. La Regione può promuovere all'interno del proprio patrimonio forestale progetti pilota.

*Capo III***PIANI DI ASSESTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SILVO PASTORALE**

Art. 19.

Piani di assestamento di enti pubblici

1. I comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpatis, sono tenuti ad adottare e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso.

2. I piani prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni, anche tenuto conto:

- a) del programma forestale regionale di cui all'art. 6;
- b) dei piani di bacino di cui alla legge regionale n. 9/1993;
- c) del piano territoriale di coordinamento paesistico, di cui costituiscono attuazione dell'assetto vegetazionale ai sensi dell'art. 69 delle norme di attuazione del piano stesso;
- d) dei piani territoriali di livello regionale e provinciale formati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale).

3. La redazione e l'aggiornamento dei piani sono affidati a dottori agronomi e forestali.

4. I piani e i successivi aggiornamenti sono di durata decennale a decorrere dalla data di approvazione.

5. Per sopravvenuti danni al patrimonio silvo-pastorale, nel periodo di validità del piano, l'ente delegato può autorizzare interventi silvo-colturali diversi da quelli previsti nel piano medesimo.

6. In qualunque periodo di validità del piano, possono essere apportate variazioni al piano medesimo per adeguarlo a sopravvenute nuove esigenze. In tal caso le spese per l'adeguamento del piano sono a carico dell'ente proprietario e il piano dovrà essere riapprovato con le procedure di cui all'art. 21.

7. I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48.

Art. 20.

Spese per la redazione dei piani

1. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni e degli altri enti pubblici è a carico della Regione in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile ed il relativo finanziamento è disposto nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il restante 10 per cento è a carico dell'ente proprietario.

2. Per la redazione dei piani i comuni e gli altri enti pubblici con patrimonio silvo-pastorale presentano all'ente delegato istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ente delegato invia alla Regione l'elenco dei piani da finanziare e la giunta regionale provvede, entro il 30 giugno dell'anno successivo, a ripartire i fondi disponibili sulla base di una graduatoria di priorità che tenga conto dell'ampiezza dei patrimoni silvo-pastorali.

4. L'ente delegato, entro novanta giorni dalla comunicazione regionale di assegnazione dei fondi per la redazione dello specifico piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, provvede, previa visita preliminare, ad impegnare a favore dell'ente proprietario le somme necessarie per la redazione del piano, a fissare i termini di presentazione della stesura definitiva del piano e ad erogare le relative quote di contributo con le modalità di cui al comma 5.

5. Gli enti delegati provvedono all'erogazione del contributo per la compilazione dei piani con le seguenti modalità:

- a) acconto nella misura del 60 per cento dopo la sottoscrizione del verbale di visita preliminare;
- b) saldo del restante 40 per cento dopo l'approvazione del piano.

6. Qualora l'ente proprietario ammesso a contributo per redigere il piano di assestamento e di utilizzazione non vi provveda nel termine fissato dall'ente delegato, viene dichiarato da quest'ultimo decaduto dal beneficio stesso, salva la concessione di proroga richiesta per giustificati motivi. In assenza di proroga l'ente proprietario è tenuto alla restituzione delle somme anticipate gravate degli interessi legali.

Art. 21.

Procedure per l'approvazione dei piani

1. Entro centottanta giorni dalla data di presentazione del piano l'ente delegato provvede all'approvazione del medesimo, sentito l'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente. Trascorso inutilmente tale termine il piano si intende approvato.

2. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste provvede all'emanazione del parere entro novanta giorni dalla richiesta dell'ente delegato. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevole.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta per richiesta di modifiche o integrazioni.

4. In caso di mancata approvazione del piano l'ente proprietario è tenuto a restituire l'acconto ricevuto ai sensi dell'art. 20, comma 5 gravato degli interessi legali. Qualora si tratti di piano di assestamento obbligatorio l'ente proprietario ha l'obbligo di ripetere le procedure di istanza di finanziamento e di approvazione del piano; il finanziamento non potrà comunque essere superiore a quello originariamente concesso.

Art. 22.

Aggiornamento dei piani

1. La Regione, compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio, può concorrere alla spesa per l'aggiornamento decennale dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni e degli altri enti pubblici, in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile. La restante quota è a carico dell'ente proprietario.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 i soggetti di cui all'art. 19, comma 1 presentano istanza all'ente delegato ai sensi dell'art. 20, comma 2 un anno prima della scadenza del piano di assestamento.

3. Le istanze di contributo di cui al comma 2 devono essere inserite dall'ente delegato nell'elenco di cui all'art. 20, comma 3 e vengono poste in coda alla graduatoria regionale prevista dal medesimo comma 3.

4. Quando le disponibilità del bilancio regionale non consentono di concorrere nelle spese di aggiornamento del piano o consentono di concorrere in misura inferiore al 90 per cento, la Regione è tenuta a dare comunicazione all'ente delegato entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inserimento dell'istanza nell'elenco di cui al comma 3. Dopo tale data l'ente proprietario è tenuto comunque a provvedere a proprie spese all'aggiornamento del piano, fatta salva la possibilità di rimborso da parte della Regione nella misura massima di cui al comma 1, e a chiedere al competente ente delegato la visita preliminare per l'aggiornamento del piano medesimo.

5. Per l'aggiornamento dei piani si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 23.

Obblighi specifici dei piani

1. I piani di assestamento e di utilizzazione debbono prevedere l'obbligo da parte dell'ente proprietario di accantonare una somma non inferiore al 15 per cento delle entrate derivanti dall'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, da destinare alla esecuzione di opere di coltura e di mantenimento del patrimonio stesso. L'importo delle somme accantonate viene comunicato al competente ente delegato.

Art. 24.

Attuazione dei piani e disposizioni sostitutive

1. All'attuazione dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali nonché degli interventi di cui all'art. 23 sono tenuti gli enti proprietari.

2. I comuni e gli enti pubblici possono affidare i lavori di attuazione dei piani di assestamento silvo-pastorale secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 97/1994.

3. È consentito concentrare in un anno le riprese pluriennali, non superiori a tre anni, salva in ogni caso la ripresa globale prevista dai piani.

4. Per i comuni e gli altri enti pubblici sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale ovvero con piano scaduto, fino alla data di approvazione del nuovo piano le utilizzazioni boschive devono essere contenute in misura non superiore alla media annuale dell'ultimo decennio o nella misura delle riprese annue previste dal piano scaduto.

5. Per i comuni e gli altri enti pubblici sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale ovvero con piano scaduto, i pascoli devono essere utilizzati in conformità a un disciplinare tecnico economico approvato dall'ente delegato.

Art. 25.

Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico

1. Sono considerati patrimoni di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio di un comune o di una frazione, imputate o, possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie, siano esse chiamate regole, vicinie, comunanze, comunali o beni frazionali.

2. I patrimoni civici sono di norma gestiti dai comitati frazionali per l'amministrazione separata dei beni di uso civico costituiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (costitu-

zione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) e successive modifiche e integrazioni. Solo in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento di tali comitati, il comune deve soprintendere alla amministrazione separata mediante propri organi, finalizzando i proventi della gestione per spese di interesse generale della frazione amministrata nel rispetto delle normative vigenti in materia di usi civici.

3. I patrimoni silvo-pastorali di uso civico superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, devono essere utilizzati e gestiti sulla base dello specifico piano previsto dall'art. 19. Il piano è adottato dal comune competente, su conforme parere del comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituito.

4. La spesa per la redazione del piano di cui al comma 1 è a carico della Regione nei modi previsti all'art. 20. L'onere relativo al 10 per cento della spesa ammissibile è a carico del comune competente. Nel caso la superficie di cui al comma 1 ricada su due o più comuni, la spesa a carico degli stessi è ripartita in maniera proporzionale alla superficie medesima.

5. I patrimoni di uso civico sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale sono utilizzati in conformità ad un disciplinare tecnico-economico approvato dall'ente delegato nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48.

6. Il disciplinare di cui al comma 5 è redatto dal comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituito o, in assenza, dal comune.

7. I patrimoni di uso civico possono essere inclusi nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale del comune o degli altri enti pubblici, su richiesta dei comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituiti o, in assenza, per disposizione del comune medesimo.

8. Ai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Art. 26.

Inclusione di privati nei piani di assestamento di enti pubblici

1. Nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale di enti pubblici possono essere inclusi anche boschi e pascoli, interclusi o contigui, appartenenti a privati purché gli interessati ne facciano espressa richiesta all'ente pubblico e dichiarino di assoggettarsi a tutti i conseguenti obblighi.

2. È fatto obbligo agli enti proprietari con piano di assestamento in scadenza di darne comunicazione sei mesi prima del termine di validità del piano mediante affissione all'albo pretorio e comunicazione alle locali organizzazioni professionali agricole.

Art. 27.

Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati

1. I privati, singoli o associati, proprietari di boschi per una superficie complessiva non inferiore a cinquanta ettari accorpati, possono rivolgere istanza di contributo all'ente delegato competente per la redazione del piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale.

2. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo dei privati è a carico della Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Ai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati si applicano l'art. 19 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l'art. 20 commi 2, 3, 4, 5 e 6 e gli articoli 21, 23 e 24 commi 1, 3 e 4.

Art. 28.

Contributi per interventi previsti nei piani di assestamento

1. Gli enti delegati possono concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi previsti nei piani di assestamento fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 100 per cento nel caso di interventi legati alla prevenzione e alla difesa dagli incendi boschivi.

2. Degli interventi previsti nei piani di assestamento sono finanziabili in particolare:

- a) le sistemazioni idraulico-forestali e loro manutenzione;
- b) i miglioramenti dei boschi esistenti comprese le operazioni colturali;
- c) le ricostituzioni di boschi degradati o distrutti per qualsiasi causa;
- d) i rimboschimenti;
- e) i tagli intercalari;
- f) la conversione ad alto fusto di boschi cedui invecchiati;
- g) il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli finalizzati al mantenimento dello spazio rurale, alla protezione dei boschi dagli incendi, al contenimento dei fenomeni di erosione, al rifugio della fauna selvatica e per attività ricreative e sportive, nonché per esigenze paesaggistiche;
- h) la costruzione e il riattamento della viabilità forestale, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali e loro manutenzione;
- i) le opere per la prevenzione e la difesa dagli incendi e loro manutenzione;
- j) il recupero del patrimonio edilizio esistente per i fini della presente legge vincolandone l'uso esclusivamente alle attività silvo-pastorali.

3. Sono inoltre finanziabili in presenza di un piano di assestamento:

- a) l'acquisto di macchinari e attrezzature nonché l'impianto di teleferiche finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nel piano medesimo;
- b) la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- c) le attrezzature per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi.

4. Gli enti delegati effettuano il pagamento dei contributi con le seguenti modalità:

- a) il 30 per cento all'inizio dei lavori;
- b) il 30 per cento all'esecuzione di metà dell'opera;
- c) il 40 per cento ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

5. All'accertamento della regolare esecuzione dei lavori provvedono gli enti delegati.

6. L'ammontare del contributo per le spese di cui alla lettera b), comma 3 è ridotto al 50 per cento.

TITOLO III

SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA

Art. 29.

Azioni di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

1. Le azioni di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria comprendono:

- a) opere di bonifica montana e manutenzioni connesse;
- b) vincoli per scopi idrogeologici;
- c) vincoli per altri scopi.

Capo I**OPERE DI BONIFICA MONTANA E MANUTENZIONI CONNESSE****Art. 30.***Opere di bonifica montana*

1. Le opere di bonifica montana sono opere pubbliche da realizzarsi nei bacini classificati montani e si distinguono in due categorie:

- a) interventi sul dissesto idrogeologico dei versanti;
- b) interventi sul dissesto della rete idrografica superficiale.

2. Le opere di cui al comma 1 sono finanziate dalla Regione sulla base dei programmi di cui alla legge regionale n. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni e sono eseguite dalle comunità montane e dalle province competenti per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 6 della medesima legge.

Art. 31.*Tipologia degli interventi*

1. Negli interventi sul dissesto idrogeologico dei versanti rientrano in particolare:

- a) opere di sostegno e di consolidamento dei versanti;
- b) disaggi di massi;
- c) rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;
- d) attuazione e ripristino di reti e valli;
- e) attuazione e ripristino delle reti di drenaggio superficiali e sotterranee;
- f) ricostituzione di boschi degradati, reimpianti, cespugliamento e altre opere a verde;
- g) attività di monitoraggio dei dissesti di versante.

2. Negli interventi sul dissesto della rete idrografica superficiale rientrano in particolare:

- a) opere idrauliche occorrenti per il miglioramento del deflusso e per la protezione spondale e manutenzione connessa;
- b) ripristino della capacità idraulica mediante taglio di vegetazione arborea e mediante movimentazione e asportazione di materiale alluvionale;
- c) ripristino e manutenzione delle sezioni di misura delle portate.

3. Per quanto attiene agli interventi di cui al comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni per la manutenzione di cui all'art. 9 della presente legge.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) e al comma 2 possono essere attivate le opportunità previste dall'art. 17 della legge n. 97/1994.

Art. 32.*Catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale*

1. Il catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale è contenuto nel Piano di bacino ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1993

Art. 33.*Pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza; occupazione temporanea dei terreni*

1. L'approvazione da parte delle comunità montane e delle province dei progetti esecutivi degli interventi di cui all'art. 31 della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

2. Qualora non si proceda all'acquisto o all'espropriazione dei terreni da sistemare o da rimboschire i lavori saranno eseguiti, previo consenso dei proprietari, mediante apposita convenzione nella quale è stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione temporanea.

3. In caso di mancato accordo si potrà comunque procedere alla occupazione temporanea dei terreni stessi ai sensi della normativa vigente in materia.

Capo II**VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI****Art. 34.***Definizione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*

1. La ridefinizione delle zone da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici di cui agli articoli 1 e seguenti del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché di quelle da esentare da tale vincolo, è contenuta nei piani di bacino ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera b) della legge regionale n. 9/1993.

Art. 35.*Limitazioni nei terreni vincolati*

1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l'interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica). Tale denuncia deve essere inoltrata alla comunità montana o alla provincia competente per territorio almeno venti giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell'inizio dei lavori l'ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori. L'esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 52, commi 4 e 5.

3. Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimenti di terra non superiore a cento metri cubi, un'altezza di scavo non superiore a metri due, un'impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto e siano connessi a:

- a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- b) opere di demolizione, reinterri, scavi;
- c) opere di eliminazione di barriere architettoniche;
- d) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- e) impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
- f) aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
- g) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
- h) sistemazioni agrarie ivi incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia;
- i) riporto di terreno agrario.

4. Per tutti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici le modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 48.

5. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 per la circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati.

Art. 36.

Autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata.

1. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata sono le comunità montane e le province ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'istanza per le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 1, da presentare all'ente competente per territorio, deve indicare gli estremi catastali del terreno interessato ed essere corredata del progetto esecutivo che evidenzia, in particolare, l'attuale situazione della pendice e le opere con le quali si prevede di poter impedire i danni che i movimenti di terreno, i mutamenti di destinazione, le trasformazioni ed i lavori progettati possono arrecare. All'istanza dovrà inoltre essere allegata una autocertificazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

3. Le autorizzazioni al movimento di terreno nonché al mutamento di destinazione ovvero alla trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi sono rilasciate o negate dall'ente competente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate previo accertamento della corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.

Art. 37.

Adempimenti istruttori

1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1988 emanato in attuazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

2. In tal caso il termine di cui all'art. 36, comma 3 resta sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.

3. A garanzia della buona esecuzione degli interventi proposti o prescritti, gli enti competenti possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici). In ogni caso verrà richiesta dall'ente delegato una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, che attesti la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste.

4. Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione o la liberazione del fidejussore deve essere adottato dall'ente che ne ha disposto il versamento previa constatazione dell'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi assunti con l'autorizzazione cui la cauzione si riferisce.

Art. 38.

Modalità connesse alla sistemazione e manutenzione idraulica

1. Le opere di sistemazione idraulica di corsi d'acqua pubblici nonché lo sradicamento o il taglio di alberi e di arbusti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici e i tagli di piante radicate nelle sponde di detti corsi d'acqua, sono soggetti alle vigenti disposizioni di polizia idraulica previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'art. 35, nonché a quelle previste in materia dal regolamento di cui all'art. 48.

3. Lo sradicamento o il taglio di alberi e arbusti nell'alveo, nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, è soggetto al solo nulla osta tecnico rilasciato ai sensi del regio decreto n. 523/1904 qualora l'utilizzazione dei prodotti derivanti dall'intervento sia valutata, dall'ente cui sono attribuite le funzioni di polizia idraulica, inferiore o

pari al costo dello sradicamento o taglio ed asportazione del materiale; tale nulla osta deve essere comunque comunicato, a cura dello stesso ente, al competente dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti da enti locali nell'ambito di programmi di manutenzione idraulica, gli stessi non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al regio decreto n. 523/1904.

Capo III

VINCOLI PER ALTRI SCOPI

Art. 39.

Zone da assoggettare

1. L'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idro-geologiche è contenuta nei piani di bacino ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 9/1993.

TITOLO IV

DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
DAGLI INCENDI

Capo I

PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 40.

Struttura operativa di intervento

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente titolo, l'organizzazione della struttura operativa di intervento per le attività di spegnimento degli incendi boschivi è disciplinata dalla specifica normativa regionale vigente in materia

Art. 41.

Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo

1. Ai fini della prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Regione si dota del piano per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. Il piano è sottoposto a revisione quinquennale.

2. Il piano è approvato dalla giunta regionale che si avvale, per l'elaborazione, oltre che delle strutture regionali competenti, del Corpo forestale e del Corpo dei vigili del fuoco e tiene conto dei programmi provinciali di previsione dei rischi nell'ambito dell'attività di protezione civile.

3. Il piano contiene:

- a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
- b) la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
- c) l'indicazione degli strumenti, luoghi, modi e tempi necessari per migliorare e potenziare i dispositivi di prevenzione ed intervento;
- d) l'individuazione dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di lotta e prevenzione agli incendi boschivi;
- e) le soluzioni per consentire le comunicazioni radio tra i volontari antincendio boschivo e i soggetti istituzionalmente competenti;
- f) la regolamentazione di tutto il sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti;
- g) gli interventi organici di ricostituzione forestale.

4. In particolare sono considerati strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

- a) la graduale sostituzione nelle aree a rischio di incendi di specie forestali meno combustibili di quelle esistenti;

b) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate ivi compresa la pulizia del sottobosco a mezzo del pascolamento;

c) i viali tagliafuoco;

d) i serbatoi, gli invasi, i punti d'acqua fissi e mobili e le relative attrezzature di pompaggio;

e) le torri ed altri punti di avvistamento e le relative attrezzature;

f) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;

g) i mezzi di trasporto;

h) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

i) la formazione, l'addestramento e la qualificazione degli addetti all'attività di intervento;

j) i servizi ed i supporti per l'informatizzazione dei dati;

k) le campagne di sensibilizzazione e la promozione comunque finalizzate al rispetto della natura e alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

l) ogni altra attrezzatura, equipaggiamento o mezzo idoneo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

5. Gli interventi volti all'attività di prevenzione degli incendi boschivi sono attuati dagli enti delegati, tenuto conto di quanto previsto nel piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo. A tal fine la Regione ripartisce annualmente i fondi relativi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta regionale.

6. Gli interventi relativi alle attività di spegnimento degli incendi boschivi sono attuati nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in materia.

7. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c, d), ed e), può essere affidata dagli enti delegati, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/1994.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42.

Stato di grave pericolosità

1. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio per i boschi è maggiore, il responsabile del Centro operativo regionale antincendio boschivo, dichiara lo stato di grave pericolosità.

2. Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

3. Speciali deroghe giornaliere ai divieti di cui al comma 2 possono essere preventivamente autorizzate dall'ente delegato per il territorio di competenza, sentito l'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 43.

Uso del fuoco nel bosco

1. L'uso del fuoco nel bosco deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale, disponendo comunque gli accorgimenti del caso atti a evitare il diffondersi del fuoco.

3. Il regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabilisce i particolari casi in cui è permesso l'uso del fuoco nel bosco senza la prescritta autorizzazione.

4. La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove necessaria e possibile, è disposta, in via ordinaria, dal componente di grado più elevato del Corpo forestale presente sull'incendio.

5. L'uso del fuoco nel bosco per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi è consentito anche durante lo stato di grave pericolosità di cui all'art. 42 sotto il diretto controllo del Corpo forestale.

Art. 44.

Abbruciamento di residui vegetali

1. L'abbruciamento dei residui vegetali in prossimità dei boschi è disciplinato a norma del regolamento di cui all'art. 48.

Art. 45.

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi

1. L'azienda delle ferrovie dello Stato, la società di gestione delle autostrade, l'azienda nazionale autonoma strade, le amministrazioni provinciali, i comuni e i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali devono adottare idonee misure di prevenzione degli incendi boschivi lungo le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza più soggette a rischio d'incendio.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 della presente legge, nel caso di fabbricati già esistenti all'interno di un'area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla, è consentita, senza necessità di rilascio di autorizzazione ai fini paesistico-ambientali e forestali, la creazione di una fascia di rispetto devegetata di profondità non superiore a quindici metri lineari misurati dal perimetro dei fabbricati stessi.

Art. 46.

Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco

1. Tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di:

a) opere pubbliche o spazi pubblici;

b) opere volte all'antincendio boschivo;

c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.

2. I sindaci hanno l'obbligo di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla provincia, alla Regione e al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco.

3. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori percorsi da incendio deve essere indicato il relativo vincolo, pena la nullità dell'atto.

4. Nei prati e nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è proibito il pascolo per i dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'incendio salva la facoltà degli enti delegati di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati.

TITOLO V

NORME A TUTELA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

Art. 47.

Tutela dei boschi

1. Tutti i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi svolgono in base alla vigente normativa di tipo ambientale, idrogeologico, paesistico e urbanistico.

2. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale contenute nel regolamento di cui all'art. 48 ovvero gli atti a queste equiparati.

3. È vietata la riduzione della superficie definita bosco ai sensi dell'art. 2, salvo i casi espressamente autorizzati previsti dalla presente legge, in conformità alle previsioni del piano di bacino di cui alla legge regionale n. 9/1993.

4. L'autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici compete agli enti di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 9/1993, che possono richiedere un parere al Corpo forestale.

5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'art. 2 comma 3, di comprovata preesistente vocazione agricola, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali), qualora le opere necessarie per la ripresa dell'attività medesima non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie o altre opere civili, fatta salva la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 36 della presente legge nei casi di terreni ricadenti in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

6. Il taglio culturale e il taglio di utilizzazione del bosco non sono riduzione della superficie boscata.

Art. 48.

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

2. Il regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale prevede:

- a) le modalità di governo, di trattamento e di utilizzazione dei boschi;
- b) le modalità per il taglio dei boschi;
- c) le modalità di utilizzazione dei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi;
- d) le indicazioni per la trasformazione dei terreni nudi e saldi e per le lavorazioni del suolo nei terreni a coltura agraria instabili, al fine del mantenimento e miglioramento della funzionalità idrogeologica;
- e) i criteri per l'esecuzione di movimenti di terreno;
- f) le modalità per il ripristino delle superfici percorse dal fuoco;
- g) le modalità per la conversione ad alto fusto dei boschi cedui invecchiati;
- h) le modalità di raccolta dello strame, delle foglie e dei semi;
- i) le modalità per lo sradicamento delle ceppaie;
- j) le modalità di utilizzazione e di eliminazione dei cespugli e degli arbusti;
- k) le regole da adottare per il pascolo del bestiame nei boschi;
- l) i requisiti dei castagneti da frutto;
- m) le modalità per l'uso del fuoco nel bosco, nel castagneto da frutto e nelle loro prossimità;
- n) le modalità per la raccolta, il trasporto e il commercio di piante, rami e cimali di specie arboree e arbustive provenienti dai boschi destinati ad uso «alberi di Natale»;
- o) le modalità per la compilazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale e per l'accertamento di visita preliminare;
- p) ogni eventuale ulteriore prescrizione o indicazione a tutela del patrimonio silvo-pastorale.

3. Per i boschi non interessati dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale le prescrizioni di massima e di polizia forestale costituiscono applicazione dell'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico.

Art. 49.

Particolari norme di tutela per l'esercizio del pascolo e per la raccolta dello strame

1. Il pascolo nei boschi è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento previsto all'art. 48.

2. Nelle aree boscate ricadenti nel regime normativo di conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) non è consentito il pascolo.

3. Le aree classificate praterie in trasformazione (PR-TRZ) dell'assetto vegetazionale del vigente PTCP possono essere utilizzate a pascolo nel rispetto degli indirizzi applicativi ed esplicativi della normativa di PTCP e secondo le modalità all'uopo previste da apposito piano di gestione pastorale. Detto piano, elaborato per conto dell'interessato da un professionista abilitato e approvato dall'ente delegato territorialmente competente, deve contenere l'indicazione dei carichi di bestiame massimi, degli interventi di miglioramento ammissibili e delle eventuali aree critiche da precludere a tale attività.

4. Qualora le aree PR-TRZ dell'assetto vegetazionale del PTCP siano ricomprese tra le superfici oggetto di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale, le stesse possono essere utilizzate a pascolo sempreché tale piano abbia i contenuti stabiliti per i piani di gestione pastorale di cui al comma 3.

5. L'ente delegato può autorizzare il pascolo nelle aree classificate PR-TRZ dal vigente PTCP anche in assenza dei piani di gestione pastorale, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite negli indirizzi applicativi ed esplicativi del PTCP e, comunque, per un numero di capi limitato, purché tale carico non pregiudichi le condizioni di equilibrio ecologico e di stabilità dei pendii.

6. La raccolta dello strame a fini commerciali nei boschi deve essere autorizzata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 48.

7. I proprietari o i conduttori di boschi sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione di cui al comma 6 purché l'asportazione dello strame nei loro boschi sia necessaria ed adeguata all'attività dell'azienda agricola dai medesimi posseduta. Sono altresì esonerati dalla richiesta di autorizzazione gli allevatori di bestiame che raccolgono lo strame, come lettiera, in quantità strettamente necessarie alle esigenze del proprio allevamento. È comunque sempre vietata l'asportazione del terriccio.

TITOLO VI DELEGHE

Art. 50.

Specificazione delle funzioni delegate o attribuite

1. Rientrano nelle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e della legge regionale n. 20/1996 tutti gli adempimenti inerenti alla istruttoria, alla approvazione e al collaudo dei progetti nonché al loro finanziamento per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

2. Rientrano altresì tra le funzioni delegate di cui al comma 1 le disposizioni previste agli articoli 7, 8, 13, 14, 15, 42, 46 e 49.

3. In materia di difesa del suolo le funzioni di cui alla presente legge sono quelle individuate agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni.

4. Rientrano altresì tra le funzioni di cui al comma 3 gli atti autorizzativi individuati all'art. 14, comma 8.

TITOLO VII
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 51.
Vigilanza

1. All'accertamento e alla contestazione della sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) nonché il Corpo forestale.

2. Qualora l'accertamento della violazione sia stato effettuato da appartenenti al Corpo forestale dello Stato, gli enti cui spettano, a norma della legge regionale n. 45/1982, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono tenuti a versare un quarto della somma introitata al Fondo assistenza e previdenza per il Corpo forestale dello Stato costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, n. 384.

Art. 52.
Sanzioni

1. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'art. 48, sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000 a L. 45.000:

a) per ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti: modalità dei tagli, potatura, cedui senza matricine, operazioni colturali nei boschi cedui;

b) per ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o deteriorati nonché taglio o eliminazione degli arbusti o dei cespugli;

c) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo;

d) per ogni pianta, ramo o cimale di specie arborea o arbustiva, trasportato o commerciato, proveniente dal bosco e destinato ad uso «albero di Natale».

2. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'art. 48 nonché le disposizioni di cui all'art. 46 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalle lettere b) e c) del precedente comma 1.

3. In tutti i boschi e nei pascoli di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché nei terreni a coltura agraria e nei terreni nudi e saldi sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'art. 48 della presente legge, diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, e diverse da quelle previste dai commi 5, 6 e 10 sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 nonché all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'ente delegato.

4. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi ed in tutti i boschi, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o la denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47 o in contrasto con i limiti dimensionali previsti, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000 per ogni decara o frazione inferiore nonché all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'ente delegato.

5. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi e in tutti i boschi coloro che non osservano le modalità esecutive prescritte caso per caso dalle autorizzazioni o contenute nella denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000 nonché all'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'ente delegato.

6. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni di massima contenute nel regolamento di cui all'art. 48 sono sottoposti al paga-

mento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato e hanno l'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

7. In tutti boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che sradicano piante o ceppaie in violazione alle prescrizioni di massima contenute nel regolamento di cui all'art. 48 sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 15.000 a L. 90.000 per ogni pianta o ceppaia sradicata.

8. Per le violazioni al divieto di circolazione di cui agli articoli 14, comma 9, si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 38/1992.

9. Nei vivai forestali coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal sestuplo al decuplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato.

10. La violazione delle norme contenute nei piani di gestione di cui all'art. 49, comma 3 e nei disciplinari tecnici di cui all'art. 24, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000 a L. 100.000, nonché l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera c) per ogni capo di bestiame in eccedenza.

11. Per i trasgressori alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nel regolamento di cui all'art. 48 nonché dagli articoli 42, comma 2 e 44, comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

12. Coloro che in violazione dell'art. 46, comma 1 commettono infrazioni urbanistico-edilizie nelle zone distrutte o danneggiate dal fuoco sono soggetti al pagamento anche di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 2.000.000 per ogni decara o frazione inferiore.

13. Coloro che in violazione dell'art. 12 danneggiano una pianta ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 6.000.000.

14. Coloro che in violazione dell'art. 12 abbattano una pianta ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 20.000.000.

15. Coloro che in violazione dell'art. 10, comma 4 danneggiano, disperdono o distruggono intenzionalmente, detengono e commerciano nidi di formica del gruppo Formica Rufa o ne asportano uova, larve, bozzoli, adulti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

16. Coloro che in violazione dell'art. 10, comma 3 non rispettano le norme contenute nello specifico provvedimento regionale, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000 a L. 45.000 per ogni pianta non trattata secondo quanto prescritto.

Art. 53.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono delegate agli enti delegati o alle province, per quanto di rispettiva competenza.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 45/1982.

Art. 54.

Potere sostitutivo per inosservanza di norme e prescrizioni nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici

1. In tutti i casi di inottemperanza di cui all'art. 52 commi 3, 4, 5 e 6, qualora i soggetti interessati non compiano i lavori loro imposti, l'ente competente, previa diffida, adotta le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio e provvede a carico del trasgressore per il recupero delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio.

Art. 55.

Valutazione delle piante tagliate e del danno arrecato per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Negli illeciti forestali cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria la valutazione delle piante tagliate è effettuata dagli organi competenti ai sensi della legge regionale n. 45/1982 sulla base di apposite tariffe approvate con il Regolamento di cui all'art. 48.

2. Per la formazione di tali tariffe si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126.

3. Negli illeciti forestali cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la valutazione del danno arrecato è effettuata dagli organi competenti ai sensi della legge regionale n. 45/1982 e si applica, in quanto compatibile, l'art. 45 del regio decreto n. 1126/1926.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Impiego del Corpo forestale dello Stato

1. L'impiego del Corpo forestale dello Stato, in tutti i casi in cui lo stesso è previsto dalla presente legge, avviene a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

2. In attesa di una specifica disciplina legislativa statale, l'impiego del Corpo forestale dello Stato è disciplinato dalla convenzione sottoscritta dal Presidente della giunta regionale e dal Ministero dell'agricoltura e foreste in esecuzione della deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5866 in data 20 ottobre 1983.

3. Gli ispettorati ripartimentali delle Foreste, siti nei capoluoghi di provincia, sono le sedi operative regionali nelle quali il Corpo forestale dello Stato espleta le attività ad esso attribuite da leggi regionali e dalla convenzione di cui al comma 2.

Art. 57.

Aree protette

1. Nelle aree protette regionali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) gli interventi di cui all'art. 7 commi 1 e 2 possono essere attuati dagli enti di gestione delle aree medesime, d'intesa con gli enti delegati territorialmente competenti:

2. L'autorizzazione all'abbattimento degli alberi monumentali per le motivazioni di cui all'art. 12 comma 3, relativamente agli esemplari ricadenti nelle aree protette regionali, è rilasciata previo parere del competente ente di gestione delle aree protette stesse.

3. I piani di assestamento di cui all'art. 19 relativi a patrimoni silvo-pastorali ricadenti nelle aree protette regionali tengono conto anche della specifica pianificazione delle aree medesime.

Art. 58.

Norma transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione del Programma forestale regionale di cui all'art. 6. In attesa della approvazione del programma forestale regionale l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ha luogo in armonia con il piano forestale nazionale, con il piano regionale di sviluppo agro-forestale, con i piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane e con i piani di sviluppo agricolo degli enti delegati.

2. L'elenco degli alberi monumentali di cui all'art. 12, comma 2 è approvato dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ed è suscettibile di aggiornamento.

3. Sulle aree di cui all'art. 49 comma 3 l'ente delegato può autorizzare il pascolamento, in via transitoria, anche in assenza del piano di gestione pastorale, previo parere della commissione consultiva di cui alla legge regionale n. 6/1978. Tale autorizzazione ha comunque una validità non superiore a tre anni e non è rinnovabile.

4. Gli effetti degli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 60 decorreranno dal giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.

Art. 59.

Sostituzione di norme

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sostituiscono, per quanto non compatibili, le disposizioni:

a) del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267;

b) del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126;

c) della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);

d) della legge 10 marzo 1975 n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e successive modifiche e integrazioni.

2. Le lettere c) ed h) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 9/1993 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

«c) realizza le opere di bonifica montana di cui alla legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico, al di fuori dell'ambito di competenza delle comunità montane;»

«h) provvede, al di fuori dell'ambito di competenza delle Comunità montane, alle funzioni attinenti al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico, nonché al rilascio delle autorizzazioni alla riduzione della superficie boscata di cui alla medesima legge;».

3. Le lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9/1993 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

«a) realizzazione e collaudo delle opere di bonifica montana di cui alla legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico;

b) tutela del vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico, con onere di comunicazione alla provincia territorialmente competente;

c) rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie boscata di cui alla legge regionale in materia di foreste e di assetto idrogeologico.».

Art. 60.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

per gli interventi di cui all'art. 7:

2345 che assume la seguente denominazione: «Spese per l'attuazione di interventi per il miglioramento forestale in aree pubbliche o private»;

per gli interventi di cui agli articoli 8 e 12:

2416 che assume la seguente denominazione: «Contributi per gli interventi di miglioramento boschivo non inclusi in piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo nonché per interventi sugli alberi monumentali»;

per gli interventi di cui all'art. 10:

2305 «Spese per la lotta fitosanitaria e per studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali e sui mezzi per combatterle»;

per gli interventi di cui all'art. 13:

2321 che assume la seguente denominazione: «Spese per la gestione dei vivai forestali regionali»;

2335 che assume la seguente denominazione: «Spese per opere di ristrutturazione e adeguamento dei vivai forestali regionali»;

per gli interventi di cui all'art. 18 comma 2:

2326 «Spese per la gestione del patrimonio forestale della Regione»;

per gli interventi di cui agli articoli 20 e 25:

2330 che assume la seguente denominazione: «Contributi a comuni e altri enti pubblici per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale»;

per gli interventi di cui all'art. 27:

2405 che assume la seguente denominazione: «Contributi a privati per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo»;

per gli interventi di cui all'art. 28:

2410 «Contributi in conto capitale per opere ed interventi previsti nei piani di assestamento e utilizzazione boschiva»;

per gli interventi di cui all'art. 52 comma 6:

2425 che assume la seguente denominazione: «Spese per l'esecuzione d'ufficio di lavori per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di inosservanza delle norme in materia forestale e di assetto idrogeologico»;

istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le attività di cui agli articoli 6 e 11, del capitolo:

2430 «Spese per l'elaborazione del programma forestale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di interesse regionale nonché per la diffusione delle conoscenze in materia forestale» - per memoria.

2. Per gli interventi regionali di cui all'art. 16, comma 2, si provvederà con legge di bilancio alla istituzione del capitolo ed al relativo finanziamento.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. È soppresso, fatta salva la gestione dei residui, il capitolo 2415 «Contributi per i rimboschimenti e per la ricostituzione a bosco nonché per l'impianto di colture legnose a rapida crescita; rifinanziamento articolo 3, comma 1 della legge 8 novembre 1986 n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)».

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 gennaio 1999

MORI

99R0291

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 98.

Rifinanziamento della legge regionale n. 1/1984: Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale n. 1/1984, per l'anno 1998, è rifinanziata con una disponibilità di L. 120.000.000.

La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono riferite a quanto disposto dalla legge regionale di cui al precedente comma.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 120.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 323000, partita n. 2, dell'elenco 3 - Fondi globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998. La partita n. 2 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0176

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 99.

Contributo regionale a favore della cooperativa laboratorio teatro danza - festival laboratorio «Culture dei mari: la canzone dei porti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la diffusione delle discipline musicali e la formazione dei musicisti abruzzesi nel campo delle nuove tecnologie, considera di rilevante interesse culturale l'attività della cooperativa laboratorio teatro danza di Pescara denominata «Culture dei mari: la canzone dei porti».

Art. 2.

Per lo svolgimento del Festival-Laboratorio «Culture dei mari: la canzone dei porti» la Regione concede un contributo pari a L. 145.000.000 alla cooperativa Laboratorio Teatro Danza con sede in Pescara.

Art. 3.

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione al Servizio di promozione culturale - L'Aquila di una relazione sul progetto da svolgersi, indicando il preventivo delle entrate e delle spese. La giunta regionale, su proposta del componente, delibera la concessione del contributo di cui alla presente legge, autorizzando altresì l'erogazione di un'anticipazione dell'80% del contributo concesso. L'erogazione del saldo del contributo è effettuata con ordinanza del dirigente del Servizio promozione culturale previa acquisizione della rendicontazione dell'attività svolta ai sensi della legge regionale n. 22/86.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 145.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Cap. 323000, partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Fondi globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

La partita n. 2 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge regionale n. 81/77.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0177

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 100.

Contributo regionale per la pubblicazione dell'Opera Omnia del musicista abruzzese Bernardino Lupacchino dal Vasto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo, ritenendo di interesse regionale la pubblicazione dell'opera «Bernardino Lupacchino dal Vasto: Opera Omnia, Vol I e II: Le messe», a cura di Luigi Di Tullio, concede un contributo nel limite massimo di L. 60.000.000, pari all'80% della spesa complessiva, a favore dell'Associazione musicale coro polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto per la presentazione con convegno e la realizzazione della pubblicazione sul musicista abruzzese Bernardino Lupacchino.

Art. 2.

Ammontare del contributo

Il contributo nei limiti fissati dal precedente articolo, è concesso sulla base di un preventivo presentato all'Assessorato alla promozione culturale, dal quale si evince la spesa complessiva presumibile.

Il 70% dell'importo concesso è erogato dopo l'approvazione da parte della giunta regionale del suddetto programma di pubblicazione.

L'ulteriore 30% a saldo del contributo, è erogato sulla base del conto consuntivo che l'Associazione musicale coro polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto avrà l'obbligo di presentare a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, pena la revoca della concessione del contributo stesso, entro 90 gg. dalla pubblicazione dei volumi.

Art. 3.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 60.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 323000, partita n. 2, dell'elenco 3 - Fondi globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998. La partita n. 2 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0178

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 101.

Contributo regionale a favore dell'associazione culturale Ennio Flaiano per onoranze nel venticinquennale della morte.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo considera di rilevante interesse culturale le manifestazioni promosse dall'associazione culturale Ennio Flaiano nel venticinquennale della morte.

Art. 2.

Soggetto beneficiario

1. Per lo svolgimento delle manifestazioni la Regione concede un contributo pari a L. 42.000.000 all'associazione culturale Ennio Flaiano di Pescara.

Art. 3.

Modalità di erogazione

1. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione al servizio promozione culturale - L'Aquila - di una relazione sul programma da svolgersi, indicando il preventivo delle entrate e delle spese.

2. La giunta regionale, su proposta del componente, delibera la concessione del contributo di cui alla presente legge autorizzando altresì l'erogazione di una anticipazione del 60% del contributo concesso. L'erogazione del saldo del contributo è effettuata con ordinanza del dirigente del servizio promozione culturale previa acquisizione della rendicontazione dell'attività svolta ai sensi della legge regionale n. 22/86.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 42.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 323000, partita n. 2, dell'elenco 3 - Fondi globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

La partita n. 2 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0179

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 102.

Contributo per la celebrazione del centenario della nascita del marchese Diego de Sterlich Alliprandi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede al Ferrari club di Teramo un contributo di L. 25.000.000 (venticinquemilioni) per organizzare le celebrazioni del centenario della nascita del marchese Diego De Sterlich Alliprandi.

Art. 2.

Dopo la pubblicazione della presente legge, il legale rappresentante del Ferrari club di Teramo presenterà, al settore cultura della Regione, il calendario delle manifestazioni ed il relativo preventivo di spesa. Entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione, il dirigente del servizio, tramite propria ordinanza, liquiderà il 75% del contributo accordato. Il restante 25% verrà saldato dietro presentazione di conto consuntivo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 25.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 323000, partita n. 2, dell'elenco 3 - Fondi Globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998. La partita n. 2 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0180

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 103.

Rifinanziamento della legge regionale n. 88/1997 recante contributo a favore dell'Associazione Abruzzo-Ontario per l'organizzazione dell'Atri-Cup Trofeo Menozzi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 11 agosto 1997, n. 88 relativa a «Contributo a favore dell'Associazione Abruzzo-Ontario per l'organizzazione dell'Atri-Cup Trofeo Menozzi» è rifinanziata per l'anno 1998, per l'importo di L. 30.000.000 (trentamiloni).

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 30.000.000 (trentamiloni), si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 2 dell'elenco 3.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

3. La partita il 2 dell'elenco allegato al bilancio di previsione 1998 è corrispondentemente ridotta.

Art. 3.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0181

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 104.

Contributo a favore dell'ADES per l'organizzazione della 28ª gara podistica Miglianico tour.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo riconosce la rilevanza a carattere nazionale della manifestazione denominata «Miglianico tour» ed interviene con la concessione di un contributo per la sua organizzazione.

Art. 2.

1. L'ammontare del contributo è stabilito in L. 30.000.000 (trentamiloni) ed è concesso all'Associazione amici dello sport (ADES) di Miglianico previa presentazione, al servizio sport della giunta regionale, della documentazione comprovante la spesa sostenuta ai sensi della legge regionale n. 22/1986.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 30.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 323000, partita n. 2, dell'elenco 3 - Fondi globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

2. La partita n. 2 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

3. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0182

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 105.

Contributo al comune di Avezzano per la costruzione di un monumento ai caduti dell'eccidio di Capistrello.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo concede al comune di Avezzano (Aquila) un contributo in conto capitale di L. 70.000.000 per la costruzione di un monumento ai caduti avezzanesi dell'eccidio di Capistrello.

Art. 2.

1. La giunta regionale provvederà alla liquidazione del contributo di cui al precedente art. 1, dietro attestazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal legale rappresentante del comune.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in lire 70.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del capitolo 324000, partita n. 1, dell'elenco 4 - Fondi globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

2. La partita n. 1 dell'elenco 4 è corrispondentemente ridotta.

3. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0183

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 106.

Contributo per la realizzazione del progetto B.I.A. - Biblioteca dell'imprenditoria abruzzese ed altri interventi finanziari per progetti di rilevante interesse culturale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo al fine di valorizzare eventi culturali di particolare interesse, concede contributi ad enti ed istituzioni culturali di seguito elencate:

1) Comitato Perdonanza Celestiniana c/o comune di L'Aquila (Perdonanza Celestiniana edizione 1998) L. 150.000.000;

2) Comitato per la Giostra Cavalleresca di Sulmona (Giostra Cavalleresca edizione 1998) L. 75.000.000;

3) Comitato Feste Perdono - Ortona (edizione 1998) L. 30.000.000;

4) Rifinanziamento della legge regionale n. 94/1995 concernente: Premio Internazionale Silone L. 90.000.000;

5) Contributo al comune di Tossicia per la costruzione di un monumento al giurista G.V. Pigliacelli L. 30.000.000;

6) Ateneo della Lirica di Sulmona per le attività 1998 L. 90.000.000;

7) Associazione «Il Maestrale» di Pescara per attività 1998 L. 10.000.000;

8) Istituto multimediale «Struttura e Immagine» di Pescara per le iniziative nei comuni di Chieti e Pescara:

a) convegno «Scrittori per il cinema»;

b) rassegna cinematografica su John Fante L. 95.000.000;

9) Centro studi Sallustiani di L'Aquila per le attività 1998 L. 15.000.000;

10) Centro Studi B. Croce di Sulmona per le attività 1998 L. 15.000.000;

11) Comune di Prata d'Ansidonia (Aquila) per la manifestazione 1998 «Musica antica nei centri storici L. 25.000.000;

12) Comune di Tagliacozzo per la 14ª edizione del Festival di mezza estate 1998 L. 50.000.000;

13) G.A.L. Marsica di Civitella Roveto per progetto itinerari archeologici, monumentali e artistici della Marsica L. 50.000.000;

14) Contributo alla facoltà di economia e commercio - Dip. studi aziendali (PE) per uno studio per istituire una biblioteca per l'imprenditoria abruzzese L. 2.000.000;

15) Associazione Histonium per «Premio Nazionale di narrativa e poesia Histonium 1998» L. 10.000.000;

16) Centro Studi Celestiniano L. 25.000.000.

Art. 2.

1. Gli enti e le associazioni interessate presentano domanda alla giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

Art. 3.

1. La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, delibera la concessione dei rispettivi contributi ed autorizza l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 50% delle somme assegnate.

Art. 4.

1. Entro centottanta giorni dal termine delle manifestazioni, pena decadenza dalla concessione contributiva e restituzione dell'anticipazione percepita, i beneficiari sono tenuti a presentare alla giunta regionale:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) rendiconto (entrate-uscite) relativo alla manifestazione finanziata;
- c) certificazione contabile di cui alla legge regionale n. 22/1986.

Art. 5.

1. I contributi di che trattasi, in ogni caso, sono erogati, con ordinanza dirigenziale, fino alla concorrenza del disavanzo risultante dalla rendicontazione.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 762.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del cap. 324000, partita n. 1 dell'elenco 4 - Fondi globali - del bilancio di previsione per l'esercizio 1998.

2. La partita n. 1 dell'elenco 4 è corrispondentemente ridotta.

3. Nello stato di previsione della spesa le necessarie variazioni sono apportate mediante decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti, dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0184

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 107.

Integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 33: «Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 4 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e dalla dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di fruizione delle cure termali».

2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Nel caso in cui i fondi stanziati nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a contribuzione, viene redatta apposita graduatoria, sulla base del reddito dichiarato, da approvare con deliberazione di giunta regionale, a seguito di istruttoria effettuata dalle aziende U.S.L.».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0185

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 108.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 recante: «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 25 del 16 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) dell'art. 4, dopo le parole «di cui all'art. 3, comma 1», sono inserite le seguenti: «e all'indice di dipendenza relativo ai Comuni medesimi, determinato, sulla base dei dati del censimento ISTAT, come rapporto tra la somma della popolazione avente meno di 14 anni più quella di oltre 65 anni e la popolazione in età da 14 a 65 anni»;

b) al comma 2 dell'art. 8, le parole «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno»;

c) all'art. 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3. L'eventuale recupero a carico dei comuni delle somme erogate ai sensi della presente legge e non rendicontate, viene effettuato, se necessario, anche mediante detrazione sull'importo dei contributi regionali dovuti in attuazione della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22».

d) dopo l'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Rendicontazione contributi regionali progressi*).

— 1. La mancata o irregolare rendicontazione da parte dei comuni o di altri enti dei contributi regionali erogati ai sensi delle leggi regionali 27 agosto 1982, n. 69, 16 settembre 1982, n. 75 e 14 febbraio 1989, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sanata, in tutto o in parte, mediante presentazione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza da parte del legale rappresentante dell'ente richiedente,

corredata di analitica relazione dimostrativa delle attività svolte e delle spese sostenute con il beneficio dei contributi regionali da rendicontare, approvata dal competente organo decisionale dell'ente.

2. È consentito, in via straordinaria, agli enti che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente di rendicontare unitariamente le spese sostenute riferite ai contributi complessivamente erogati ai sensi delle leggi regionali citate nel comma medesimo.

3. Gli enti tenuti alla restituzione totale o parziale dei contributi ricevuti ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme in favore della Regione Abruzzo entro il termine perentorio del 31 dicembre 1999, decorso il quale si provvede al recupero coattivo a carico degli enti inadempienti.

4. Con apposito provvedimento della giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0186

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1998, n. 109.

Integrazione legge regionale 23 dicembre 1997, n. 145 «Contributi, per l'anno 1997 ai comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e del comitato regionale delle suddette associazioni, ai comitati provinciali ed al comitato regionale dell'Unione mutilati per servizio (UNMS), alle sezioni territoriali ANFFAS, all'APTDH, all'Associazione regionale Down, all'AFIA, all'Associazione percorsi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 16 ottobre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 145 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis. — 1. In via transitoria e per il solo esercizio 1998, i contributi concessi per gli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1997, n. 145, sono erogati, entro i limiti degli stanziamenti già previsti dalla normativa vigente, anche per l'attività ricadente nell'esercizio 1998.

2. L'idonea documentazione relativa all'utilizzazione del contributo erogato ai sensi del comma precedente è presentata alla giunta regionale - servizio sicurezza sociale entro il 31 dicembre 1998 dalle associazioni che utilizzano le somme nell'esercizio finanziario 1998.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 settembre 1998

FALCONIO

99R0187

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 6 del 28 gennaio 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1999 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1999, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1999 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001102 - 1001103 - 1001106 - 2233202 - 2233211 e 6134104, nonché per le spese inerenti all'attuazione del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per la Calabria o ad altre iniziative comunitarie.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1999, annessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 25 gennaio 1999

MEDURI

99R0244

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 2.

Approvazione conto consuntivo relativo all'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 9 del 10 febbraio 1999)

(Omissis).

99R0245

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1999, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 12 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il Presidente, i componenti dell'ufficio di presidenza ed i presidenti delle commissioni consiliari possono individuare il responsabile amministrativo anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Nell'ipotesi in cui l'individuazione del responsabile sia esterna agli addetti al Consiglio regionale, tale unità non può essere computata per il completamento del numero massimo consentito dall'art. 10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 8 febbraio 1999

MEDURI

99R0246

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 gennaio 1999, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0118

LEGGE 5 gennaio 1999, n. 2.

Variazione di bilancio per l'attuazione delle riserve sulle entrate della Regione a favore dell'erario dello Stato ed interventi in materia di agricoltura e foreste.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0119

LEGGE 5 gennaio 1999, n. 3.

Variazione di bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Assestamento.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0120

LEGGE 5 gennaio 1999, n. 4.

Integrazione del fondo per i comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0121

LEGGE 20 gennaio 1999, n. 5.

Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 9 gennaio 1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.a., alla Sicilicassa S.p.a. e all'IRFIS S.p.a.

3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.

4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con decreto del Presidente della Regione del 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.

5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi dello Stato in materia.

7. La giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.

8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della giunta regionale previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

Art 2.

1. Alla dismissione delle partecipazioni dei tre enti posti in liquidazione si procede a norma dell'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 1° settembre 1997, n. 37. Sono trasferite al patrimonio della Regione le partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, ivi comprese quelle della RESAIS S.p.a. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite dalla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per l'industria.

2. Gli invasi idrici e gli acquedotti di proprietà dell'Ente minerario siciliano, le opere relative ed i fondi espropriati, le pertinenze e gli accessori inerenti, i crediti e le obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati per la realizzazione degli stessi invasi ed acquedotti sono trasferiti alla Regione siciliana. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione della giunta di Governo, sono determinate le modalità per l'utilizzazione degli invasi nei comparti dell'agricoltura, dell'industria e per usi civili.

3. Con le stesse modalità sono trasferiti alla Regione siciliana i beni mobili ed immobili di proprietà degli enti per i quali non si procede alla vendita.

4. A fronte dei trasferimenti summenzionati il commissario liquidatore è autorizzato a ridurre compensativamente il fondo di dotazione di ciascuno degli enti economici dell'importo corrispondente al valore di bilancio delle partecipazioni o dei beni trasferiti.

5. Con cadenza trimestrale l'Assessore regionale per l'industria presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione delle dismissioni.

Art. 3.

1. Le funzioni pubbliche demandate agli enti soppressi dalla presente legge, dalle leggi istitutive o da altre leggi regionali sono attribuite agli assessorati regionali competenti per materia.

2. L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è abrogato.

3. Tutte le decisioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto entro 7 giorni alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale dell'industria.

4. L'Assessore regionale per l'industria entro il termine di 7 giorni dalla ricezione può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, EMS ED ESPI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE.

Art. 4.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.

2. È abrogato l'art. 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

Art. 5.

1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'art. 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.

Art. 6.

1. Nei confronti del personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuo ed ancora in forza a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica non inferiore a 52 anni, vengono estese, a richiesta, le previsioni dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell'art. 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche a coloro i quali maturano i requisiti richiesti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Per il personale indicato nel presente articolo possono essere individuate forme di utilizzo con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84.

Art. 7.

1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità *una tantum* prevista dal comma 2, dell'art. 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

2. *(Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

3. *(Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2, dell'art. 6, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27.

5. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

«3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione

della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni».

6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'art. 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è affidata all'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 8.

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuo ed ancora in servizio a seguito dell'applicazione degli articoli precedenti, viene trasferito, nel rispetto delle anzianità maturate e del trattamento normativo e contrattuale posseduto in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.a., alle cui dipendenze permane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché della previsione di cui al comma 2 dell'art. 6 della presente legge.

2. I benefici previsti dal comma 1 si applicano anche al personale di cui al comma 3-*quinquies* dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto personale sarà, in via prioritaria, utilizzato per la manutenzione, la salvaguardia ed ogni altra esigenza di conservazione dei siti minerari.

3. Durante tale periodo di permanenza, al personale di cui ai commi precedenti restano applicabili le disposizioni contenute al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

Art. 9.

1. Per le esigenze delle procedure di liquidazione, sarà utilizzato temporaneamente, su richiesta nominativa del commissario liquidatore degli enti economici, personale idoneo prelevato dall'area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'art. 8 nel rispetto della previsione normativa contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 18.

2. Il personale interessato resta, comunque, sempre carico della predetta area speciale transitoria ad esaurimento di cui al comma 1 dell'art. 8.

Art. 10.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, applica al personale indicato nei precedenti articoli gli appositi accordi contrattuali definiti e stipulati con le organizzazioni sindacali e nei limiti dagli stessi previsti, aventi per oggetto trattamenti economici e normativi da corrispondere al personale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con utilizzo anche di ammortizzatori sociali, ove attivabili, nonché di interventi sussidiari di accompagnamento.

L'indennità sostitutiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.

Art. 11.

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

2. L'area attrezzata di Punta Cugno, sita nel comprensorio marittimo dei porto di Augusta (Siracusa), è affidata alla gestione dell'autorità marittima poiché la predetta area di sedime fa parte dei beni del demanio dello Stato, ramo marittimo.

Art. 12.

1. Per le finalità previste dal comma 6, dell'art. 7, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad utilizzare le somme che risulteranno alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 25303 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 60.000 milioni codice 03.11.00 (capitolo 25303) e per lire 5.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

2. Per le finalità previste dalla presente legge ad eccezione del comma 6 dell'art. 7 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300 milioni nonché l'utilizzo delle somme che risulteranno alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili sul capitolo 65117 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Per l'esercizio 1998 all'onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 21257, per lire 3.100 milioni codice 1008 e per lire 200 milioni codice 1010.

4. Gli oneri derivanti dal comma 2 di lire 170.000 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 150.000

milioni, codice 03.10.00, (capitolo 65117) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e quanto a lire 20.000 milioni codice 08.01.00 (riduzione parte accantonamento codice 1003).

Art. 13.

1. Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 gennaio 1999.

CAPODICASA

99R0265

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 158-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Cripei
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDIFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 69
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 8
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 8
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 68
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaseriosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 48/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-88/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Milite, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallé, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|---|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 116.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 148.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.067.000 - semestrale L. 583.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 882.000 - semestrale L. 520.000 |
|--|---|

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

| | |
|--|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> | L. 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| <i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| <i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 162.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 105.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. 8.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiche) | L. 4.000 |

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 474.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 283.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 2 9 0 9 9 *

L. 3.000